

Articolo 41

Domanda

(art. 49 LL)

¹ Salvo nei casi di minima importanza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la designazione dell'azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
- b. il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori fino ai 18 anni compiuti;
- c. l'orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;
- d. la durata prevista del permesso;
- e. la conferma del consenso del lavoratore;
- f. il risultato della visita medica relativo all'idoneità del lavoratore, sempreché sia prevista dalla legge o dall'ordinanza;
- g. la prova dell'urgente bisogno o dell'indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007¹ sulla protezione dei giovani lavoratori;
- h. l'assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o dall'ordinanza.

Il datore di lavoro deve richiedere per scritto al servizio competente un permesso concernente la durata del lavoro (v. commento dell'[art. 40 OLL 1](#)). La richiesta motivata va corredata dei necessari documenti. Le autorità cantonali e l'Ufficio federale possono mettere a disposizione delle aziende un modulo corrispondente ([art. 75 cpv. 4 OLL 1](#)).

Lettera a:

Il lavoro domenicale e notturno può estendersi all'intera azienda o a una parte di essa. I permessi vanno limitati ai settori o ai posti di lavoro per i quali il lavoro notturno o domenicale o il lavoro continuo è effettivamente necessario. Il datore di lavoro deve quindi designare esattamente i posti di lavoro o le attività per i quali richiede un permesso.

Lettera b:

Un'altra indicazione necessaria è il numero massimo di lavoratori per squadra. Le squadre (mattutina, serale, notturna o domenicale) possono essere composte da un diverso numero di lavoratori. Per i giovani ai sensi degli [articoli 29](#) e [32 LL](#) si applicano disposizioni speciali (v. lettera g). Il loro numero deve quindi essere indicato separatamente.

Lettera c:

L'orario previsto deve essere fissato in modo chiaro e deve soddisfare il quadro normativo della legge sul lavoro e dell'ordinanza 1. La domanda può contenere una rappresentazione grafica degli orari e dei turni previsti per il lavoro notturno, per il lavoro a tre o a più squadre nonché per il lavoro continuo. La rappresentazione può però anche essere unita alla domanda quale parte integrante della

¹ RS 822.115

stessa. In base al grafico che illustra la sistematica delle rotazioni delle squadre i lavoratori interessati possono essere informati tempestivamente sul loro piano di lavoro futuro.

Lettera d:

La durata prevista del permesso è rilevante soprattutto se viene rilasciato un permesso di durata limitata. È il caso, ad esempio, se nell'azienda sorge la necessità di eseguire lavori supplementari che non possono essere differiti ([art. 27 cpv. 1 OLL 1](#)). La durata richiesta per i permessi concernenti la durata del lavoro per lavori regolari o periodici deve basarsi sul criterio dell'indispensabilità definito all'[articolo 28 OLL 1](#) (v. commento dell'art. 42 cpv. 2 OLL 1).

Lettera e:

L'azienda conferma che il lavoratore ha dato il proprio consenso per i permessi di durata limitata e di lunga durata. Su richiesta da parte degli organi d'esecuzione l'azienda è tenuta a documentare questi consensi.

Lettera f:

Se la legge prevede una visita medica obbligatoria, il datore di lavoro che richiede il permesso deve semplicemente comunicare all'autorità che la visita è stata effettuata e che l'idoneità del lavoratore è stata confermata. Non è necessario allegare il relativo certificato (v. commento dell'art. 45 OLL 1).

Lettera g:

Per i permessi di durata limitata deve essere fornita all'autorità cantonale la prova dell'urgente bisogno conformemente all'[articolo 27 capoverso 1 OLL 1](#). La prova dell'urgente bisogno riferito, secondo l'[articolo 27 capoverso 2 OLL 1](#), a una regolare durata di esercizio di 18 ore, è destinata all'Ufficio federale.

Per i lavori regolari o periodici va fornita la prova dell'indispensabilità tecnica o economica secondo l'[articolo 28 OLL 1](#), con l'ausilio di un questionario messo a disposizione dall'Ufficio federale.

Per i giovani ai sensi degli [articoli 29](#) e [32 LL](#) vengono rilasciati permessi distinti, ai quali si applicano condizioni specifiche. In questo caso la richiesta di autorizzazione deve contenere anche ulteriori informazioni conformemente agli [articoli 12 capoverso 1](#) e [13 capoverso 1 OLL 5](#) (segnatamente la prova che l'occupazione del giovane la notte e la domenica è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base).

Lettera h:

Questa disposizione va osservata in particolare in caso di domande per l'occupazione di bambini o giovani secondo gli [articoli 30 e 31 capoversi 2 e 4 LL](#).